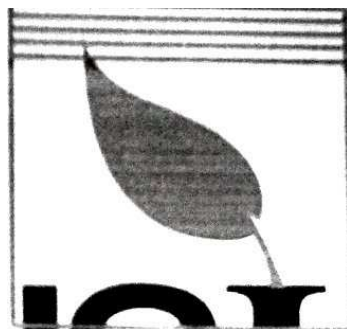




MusiCH

LABORATORI MUSICALI

Piazza Matteotti 11, 53012 Chiusdino (Si) C.F. 92008200526

STATUTO ASSOCIAZIONE

MusiCH - Laboratori Musicali APS



BBW h of
@

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, una Associazione avente la seguente denominazione: "MusICH - Laboratori Musicali APS" (ex Gruppo Filarmonico Giovanile di Chiusdino), da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Chiusdino e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro (RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione ha per scopo la promozione, la divulgazione e l'apprendimento della cultura musicale, con la possibilità di collaborazioni con organizzazioni ed enti che operano in ambito artistico e culturale (teatro, prosa,

arte grafica e visiva, ecc). A tale scopo potranno essere organizzati corsi di apprendimento, saggi, manifestazioni in qualsiasi luogo senza alcuna limitazione pur rimanendo nell'ambito dell'esclusione dello scopo di lucro.

L'Associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Le attività che l'Associazione si propone di realizzare sono:

- Organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di musica d'insieme, corsi di formazione didattica, di storia della musica, di informatica musicale, propedeutica musicale, seminari, stage, masterclasses, spettacoli musicali, musical, lezioni-concerto ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che tra i giovani.
- Promuovere le proprie attività attraverso social network, manifesti, pubblicazioni, editoriali, stampa locale, radio, Tv.
- Organizzare manifestazioni musicali, ricreative o culturali, conferenze, concorsi, saggi, concerti, festival, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.
- Svolgere attività divulgativa attraverso pubblicazioni di periodici, testi musicali, riviste, curando la creazione di siti internet e di social network per la diffusione delle attività dell'Associazione.
- Promuovere la formazione di gruppi musicali, band, ensemble, cori, big band, orchestre di musica leggera, classica, rock, jazz, lirica, etnica, ecc.

- Promuovere iniziative culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati, altre associazioni del territorio nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero.
- Collaborare con esperti, professionisti, artisti o altro personale specializzato per il raggiungimento degli obiettivi statuari.
- Stipulare contratti e/o stabilire collaborazioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, service audio-luci, tecnici audio, e altri collaboratori professionali che operano nel settore.
- Favorire ed accrescere le occasioni di socializzazione, promuovendo la cultura nel territorio per divulgare la conoscenza della cultura musicale nel territorio, attraverso l'espressione artistica, lo scambio di esperienze e la pratica della musica sotto ogni forma.
- Organizzare iniziative di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati.
- Organizzare corsi per la formazione di nuovi operatori.
- Svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART.5

Handwritten signature and initials on the right margin.

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda, in forma cartacea o elettronica, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ART. 6

(Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi tramite specifica richiesta inoltrata all'Associazione, in formato cartaceo o digitale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

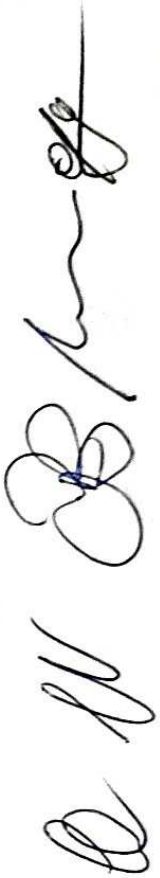
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, oppure non versa la quota annuale nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dello stesso con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni



dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta o tramite email la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o tramite email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
Top: A signature.
Middle: The initials "BB".
Bottom: The initials "CW".

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o dalla persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata tramite lettera, fax, email o altri mezzi di comunicazione elettronica tra quelli disponibili, e deve essere inoltrata ai recapiti risultanti dal libro degli associati o mediante avviso scritto nella sede dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: A long, flowing signature.
- Middle: The initials "B.B." in a circular arrangement.
- Bottom: The initials "C.W." in a stylized, cursive font.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione medesima con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 12

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- redigere e deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- redigere e deliberare l'eventuale regolamento concernente i rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, al momento del suo insediamento, le seguenti cariche:

- Presidente

- Vicepresidente, incaricato di fare le veci del Presidente in caso di assenza o irreperibilità dello stesso;
- Segretario, incaricato di occuparsi di questioni amministrative sotto la supervisione del Presidente;
- Tesoriere, incaricato di occuparsi di questioni economiche sotto la supervisione del Presidente.

Hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza modificare il quorum necessario per eventuali votazioni, il Direttore Artistico e l'Assessore Comunale alla Cultura del Comune di Chiusdino.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

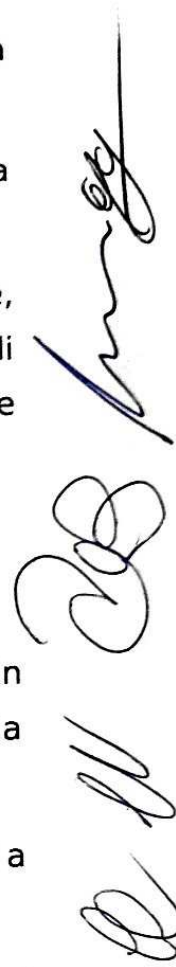
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 14

(Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico si occupa della gestione artistica delle attività dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, e il suo mandato ha durata di 3 anni rinnovabili.

Ha la responsabilità della gestione dei corsi musicali e delle altre forme di apprendimento (masterclasses, seminari, corsi di aggiornamento, concerti ecc.) che vengono realizzate dall'Associazione.

Si occupa della gestione artistica dei collaboratori professionisti che prestano opera presso l'Associazione.

Ha il dovere di amministrare le suddette attività rispettando le finalità del presente Statuto, con la collaborazione e la supervisione del Presidente dell'Associazione.

Il Direttore Artistico dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Nuovo Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'Art. 31 del Nuovo Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente (o i componenti) dell'Organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, può/possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione medesima.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 del Nuovo Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 23

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chiusdino (Si), 8 Ottobre 2024

Il Presidente

Francesco Vichi



I Consiglieri

Annarita Boschetti



Caterina Costanti



Filippo M. Daidone



Giuseppe Galgani



Agenzia
Antrato



Direzione Provinciale di Stato
Ufficio Territoriale di Pagine

ACQUEDOTTO A PUGLIESE N. 11

LA 11 MAR 1924

VERBATO DI UNO

21/12/24